



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2026/0000004

Prot. RM/2026/0000522

del 28/01/2026

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE

Oggetto: Nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo DPR del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario Straordinario di Governo (di seguito "Commissario Straordinario"), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", il cui art. 40 rubricato "Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici», al comma 1, prevede che: "*Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla (Misura M1C3, investimento) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma*".

Vista

la delega conferita al Commissario Straordinario dal Ministro del Turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Misura M1C3 – 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici”.

Visto

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art. 13 che attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle Regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] *Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del DPR 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del DPR 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato DPR 4 febbraio 2022, il “[...] *Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale* [...]”.

Viste

- la Convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario Straordinario e AMA S.p.A. per la costituzione di una struttura commissariale in avvalimento, “*volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario Straordinario e AMA S.p.A. in previsione e per il Giubileo 2025*”, come integrata dall'*Addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;
- la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, di cui al prot. n. RM/2023/45 ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale.

Richiamata

la Disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 con la quale il Commissario Straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate Convenzioni, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” (di seguito “Ufficio di supporto al Commissario” o “Struttura commissariale”) articolata in tre Direzioni e Aree a diretto supporto del Commissario Straordinario, così come modificata ed integrata da successivi provvedimenti commissariali da ultimo, la Disposizione n. 2 del 23 gennaio 2026.

Visti

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la precedente;
- la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

Considerato che

il GDPR all'art. 4, punto 7, definisce *"titolare del trattamento"*, *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali"* ed al punto 8 definisce *"responsabile del trattamento"*, *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;

l'art. 37, comma 1, del predetto GDPR stabilisce che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (di seguito "RPD/DPO") ogniqualvolta:

- "a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;*
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure*
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10".*

Considerato, altresì, che

l'art. 37 del su richiamato GDPR,

- al comma 3, prevede che, *"qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione"*;
- al comma 5, che l'RPD/DPO *"è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti"* assegnatigli ai sensi dell'art. 39 del GDPR;
- al comma 6, che l'RPD/DPO *"può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"*;
- al comma 7, che *"il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo, ovvero al Garante per la protezione dei dati personali"*;

l'art. 38, comma 6, del GDPR, dispone che il DPO *"può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi"*.

Atteso che

l'art. 39 del citato Regolamento, al comma 1, nel definire i compiti del RPD, espressamente prevede che *"Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:*

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del*

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”

l'art. 39 del citato Regolamento, al comma 2, dispone che *“Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo”*.

Dato atto che

con nota prot. n. RM/1735 del 10 luglio 2023 il Commissario Straordinario ha richiesto al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di potersi avvalere, nell'espletamento del proprio mandato, del Responsabile della Protezione dei Dati della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con quanto disposto dal su richiamato art. 37 comma 3, del GDPR.

Preso atto che

con nota del 13 settembre 2023, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario in data 14 settembre 2023 al n. RM/2483, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri riscontrava negativamente la suddetta richiesta di avvalimento, stante la molteplicità dei compiti assegnati all'RPD della PCM, connessi alla complessità organizzativa della Presidenza medesima;

con Ordinanza Sindacale n. 83 del 10 luglio 2023 l'Associazione Professionale E-Lex Studio Legale è stata designata quale Responsabile Protezione Dati di Roma Capitale fino al 31 dicembre 2025.

Dato atto che

con Disposizione commissariale 33 del 22 dicembre 2023 il Commissario Straordinario ha designato quale RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario l'Associazione Professionale E-Lex Studio Legale, già DPO di Roma Capitale;

Preso atto che

stante la scadenza del sopracitato incarico di RPD, il Direttore del Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana, con Determinazione Dirigenziale rep. n. NE/114/2025 - prot. NE/7117/2025, ha provveduto ad aggiudicare il servizio di Data Protection Officer alla LTA S.r.l. per il periodo decorrente dal giorno 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028, il cui referente per il Titolare è il Dott. Luigi Recupero;

con Ordinanza Sindacale n. 190 del 31 dicembre 2026 la LTA S.r.l. è stata designata quale Responsabile Protezione Dati di Roma Capitale fino al 31 dicembre 2028.

Attesa

la necessità di procedere alla designazione del RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa in ossequio al disposto dei su richiamati artt. 37 e ss. del GDPR.

Richiamata

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo.

Dato atto che

con nota prot. n. RM/106 del 9 gennaio 2026 il Direttore dell'Area Amministrativa e Affari Generali della Direzione 1 dell'Ufficio di supporto al Commissario ha richiesto al Direttore del Dipartimento Cybersecurity e Privacy di Roma Capitale di potersi avvalere, senza oneri a carico della struttura commissariale, dell'RPD di Roma Capitale;

il Direttore del suddetto Dipartimento con nota prot. n. NE/313 del 22 gennaio 2026, acquisita in pari data al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/2026/404, ha riscontrato positivamente la sopra citata richiesta;

il Direttore dell'Area Amministrativa e Affari Generali della Direzione 1 dell'Ufficio di supporto al Commissario con nota prot. n. RM/2026/462 ha richiesto all'RPD/DPO di Roma Capitale la disponibilità a svolgere tale incarico anche per la struttura commissariale senza ulteriori oneri;

l'RPD/DPO di Roma Capitale, con nota acquisita in data 26 gennaio 2026 al protocollo n. RM/486, ha fornito la propria disponibilità ad accettare l'incarico di DPO della struttura commissariale.

Ritenuto

di designare quale RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario la LTA S.r.l., già DPO di Roma Capitale, il cui referente è individuato nel Dott. Luigi Recupero;

di conferire tale incarico a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare, allegato alla presente Disposizione di cui forma parte integrante e sostanziale che regola, in coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 39 del GDPR, compiti e responsabilità del RPD/DPO, fino al 31 dicembre 2026,

per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*

DISPONE

1. di nominare quale RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario la LTA S.r.l., già DPO di Roma Capitale, il cui referente per l'Ufficio di supporto al Commissario è il Dott. Luigi Recupero;
2. che l'incarico verrà svolto a far data dalla sottoscrizione del disciplinare, allegato alla presente Disposizione di cui forma parte integrante e sostanziale, fino al 31 dicembre 2026, senza oneri per la struttura commissariale;
3. di subordinare l'efficacia della presente Disposizione alla sottoscrizione del disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. la notifica della presente Disposizione ai Dirigenti dell'Ufficio di supporto al Commissario, a Roma Capitale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Garante per la protezione dei dati personali;
5. la pubblicazione della presente Disposizione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Roma,

Il Commissario Straordinario di Governo per
il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Prof. Roberto Gualtieri